

Codice A1409C

D.D. 15 giugno 2022, n. 1063

Ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A. con sede legale in Parma (PR), Stradello Marche 6, e stabilimento in Torino (TO) Via Arsenale, 29. Revoca per cessata attività del riconoscimento ex D.L.vo 111/92 e s.m.i. per la produzione ed il confezionamento di integratori alimentari.



ATTO DD 1063/A1409C/2022

DEL 15/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A. con sede legale in Parma (PR), Stradello Marche 6, e stabilimento in Torino (TO) Via Arsenale, 29. Revoca per cessata attività del riconoscimento ex D.L.vo 111/92 e s.m.i. per la produzione ed il confezionamento di integratori alimentari.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

visto il Decreto del Ministero della Salute n. 99/29/R dell'11.11.1999, con il quale la Ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A., C.F. e P.IVA 00525530010, numero REA PR - 283265, sede legale in Parma (PR), Stradello Marche 6, per lo stabilimento sito in Torino (TO), Via Arsenale, 29, è stata riconosciuta idonea alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari nelle forme: polveri; granulati; compresse, tavolette;

preso atto che lo stabilimento risulta iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento: CE IT AIP010 53;

vista l'istanza trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Torino (TO) e dell'ASL Città di Torino, datata 21.01.2022, con cui la Ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A., ha notificato la cessazione definitiva dell'attività precedentemente riconosciuta per la produzione ed il confezionamento di integratori alimentari presso lo stabilimento sito in Torino (TO) Via Arsenale,

29;

vista la nota prot. n. 68735 del 31.03.2022, con la quale la Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL Città di Torino ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A., e dichiarato di aver constatato la cessazione dell'attività di produzione e confezionamento di integratori alimentari presso lo stabilimento sito in Torino (TO) Via Arsenale, 29, anche attraverso il sopralluogo effettuato in data 23.03.2022;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e s.m.i.;
- nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;
- artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

- di revocare, per cessata attività, alla ditta MARCO ANTONETTO - STABIL. CHIMICO - FARMACEUTICI S.P.A. o brevemente MARCO ANTONETTO S.P.A., C.F. e P.IVA 00525530010, numero REA PR - 283265, sede legale in Parma (PR), Stradello Marche 6, il riconoscimento per la produzione ed il confezionamento di integratori alimentari presso lo stabilimento sito in Torino (TO), Via Arsenale, 29, rilasciato con Decreto del Ministero della Salute n. 99/29/R dell'11.11.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio